

**Atto n. 12/07**

**IPOTESI PER LA REVISIONE DEI MECCANISMI DI DEROGA PREVISTI DAL  
COMMA 72.1 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 30  
GENNAIO 2004, N. 5/04 COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 luglio 2005, n. 163/05

**27 febbraio 2007**

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 luglio 2005, n. 163/05 (di seguito: deliberazione n. 163/05), finalizzato a:*

- *modificare le modalità di copertura dei costi non recuperabili del settore elettrico ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2005 ;*
- *valutare la possibilità di armonizzare la modalità di esazione di tutte le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico;*
- *valutare l'opportunità di rivedere i meccanismi di deroga previsti dal comma 72.1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);*

*Il documento fa seguito alla pubblicazione nell'agosto 2006 di proposte relativamente al primo punto e illustra le proposte dell'Autorità relativamente alla valutazione delle opportunità di rivedere i meccanismi di deroga previsti dal comma 72.1 del Testo integrato. Un più ampio intervento di revisione della disciplina delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico è rimandato ai documenti di consultazione che verranno diffusi nell'ambito del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008 –2011 avviato con la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 208/06.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. Prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti previsti potranno anche essere organizzate audizioni con i soggetti interessati. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il 21 marzo 2007.*

**Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: posta, fax o e-mail.**

***Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione tariffe***

piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02 65565311 fax 0265565222  
e-mail: **tariffe@autorita.energia.it**  
sito internet: **www.autorita.energia.it**

## INDICE

L'articolazione delle aliquote unitarie delle componenti tariffarie A nell'attuale ordinamento.....	4
2 Esigenze alla base dell'intervento dell'Autorità e obiettivi perseguiti .....	5
3 Le proposte dell'Autorità per la revisione delle deroghe di cui al comma 72.1 del Testo integrato .....	7
4 Modalità e tempistica di attuazione delle modifiche al regime di deroga .....	9
5 Effetto della manovra.....	11

## **L'articolazione delle aliquote unitarie delle componenti tariffarie A nell'attuale ordinamento**

### ***Fonti normative***

- 1.1 Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), all'articolo 3, comma 11, prevede che alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, individuati su proposta *dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas* (di seguito: Autorità) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si proceda mediante un adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3.10, del medesimo decreto legislativo n. 79/99.
- 1.2 Il medesimo decreto legislativo n. 79/99 prevede che la quota parte del corrispettivo a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori.
- 1.3 L'Autorità ha dato attuazione alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 79/99 dapprima introducendo, con la deliberazione 15 giugno 2000, n. 108/00 (di seguito: deliberazione n. 108/00), una riduzione del 40% dell'aliquota espressa in lire/kWh per i consumi in eccesso a 8 GWh/mese, poi prevedendo, con la deliberazione 4 ottobre 2000, n. 180/00, il completo azzeramento delle aliquote unitarie delle componenti tariffarie A per consumi eccedenti la medesima soglia, già individuata con la deliberazione n. 108/00.
- 1.4 Il *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e i gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica*, approvato con la deliberazione n. 5/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: Testo integrato) fissa le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, identificando le seguenti componenti tariffarie:
  - A2, per la copertura dei costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dimesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare e alle attività connesse e conseguenti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto 26 gennaio 2000;
  - A3, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore del sistema elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
  - A4, per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto 26 gennaio 2000;
  - A5, per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto 26 gennaio 2000;
  - A6, per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attività di produzione di energia elettrica nella transizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 26 gennaio 2000.
- 1.5 Il comma 52.5 del Testo integrato dispone che i valori delle componenti tariffarie A sono determinati dall'Autorità.

- 1.6 Il comma 72.1 del Testo integrato prevede che le aliquote delle componenti tariffarie A dovute da soggetti parti di contratti di cui al 2.2, lettere da d) a f), per i consumi mensili eccedenti gli 8 GWh sono pari a 0.
- 1.7 Le aliquote unitarie attualmente in vigore sono state aggiornate con la deliberazione 28 dicembre 2006, n. 321/06. I valori delle aliquote in vigore sono riportati nella tabella 1.

Tabella 1

I TRIMESTRE 2007	Delibera n. 321/06																	
	A2				A3				A4				A5				A6	
	Tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del Testo integrato	cent€/punto di prelievo/anno	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	cent€/punto di prelievo/anno	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	cent€/punto di prelievo/anno	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	cent€/punto di prelievo/anno	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh	
		cent€/kWh		cent€/kWh		cent€/kWh		cent€/kWh		cent€/kWh		cent€/kWh		cent€/kWh		cent€/kWh		
		Aliquota complessiva														Quota parte di cui al comma 54.3 del Testo integrato		
Utenza domestica in bassa tensione	-	0,16	0,16	-	1,00	1,00	0,03	0,03	-	0,13	0,13	-	0,03	0,03	0,27	0,27	-	
Utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica	-	0,11	0,11	-	1,26	1,26	0,03	0,03	-	0,24	0,24	-	0,02	0,02	0,27	0,27	-	
Altre utenze in bassa tensione di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,16	-	-	1,00	-	0,03	-	-	0,24	-	-	0,03	-	0,27	-	-	
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	371,85	0,08	0,08	4.469,37	1,35	1,35	0,04	0,04	-	0,24	0,24	366,68	0,01	0,01	0,27	0,27	-	
Utenze in media tensione di illuminazione pubblica	-	0,08	-	-	1,00	-	0,03	-	-	0,24	-	-	0,01	-	0,27	-	-	
Altre utenze in media tensione	371,85	0,08	-	3.718,79	1,11	-	0,03	-	-	0,24	-	366,68	0,01	-	0,27	-	-	
Utenze in alta e altissima tensione	371,85	0,08	-	4.689,96	1,02	-	0,03	-	-	0,24	-	366,68	0,01	-	0,27	-	-	

### La degressività nell'ordinamento attuale

- 1.8 L'attuale articolazione delle aliquote unitarie delle componenti tariffarie A consente il perseguimento dell'obiettivo generale di degressività fissato dal legislatore nel decreto legislativo n. 79/99.
- 1.9 La degressività è ottenuta grazie all'esenzione dall'applicazione delle componenti A per i consumi mensili superiori a 8 GWh per mese (per punto di prelievo) dei clienti forniti in media e alta tensione.
- 1.10 In tabella 2 sono riportati alcuni valori della curva delle aliquote medie per i clienti appartenenti alla tipologia di contratto di cui al comma 2.2, lettera f) del Testo integrato.

Tabella 2

Aliquote unitarie medie delle componenti A per alcuni livelli di consumo di Utenze in alta e altissima tensione	
Consumo annuo (kWh)	Aliquota unitaria media (eurocent/kWh)
1.000.000	1,62
5.000.000	1,62
10.000.000	1,30
15.000.000	0,86
20.000.000	0,65
30.000.000	0,43
50.000.000	0,26
100.000.000	0,13

## 2 Esigenze alla base dell'intervento dell'Autorità e obiettivi perseguiti

### Criticità dell'attuale sistema

- 2.1 L'attuale disciplina pur aderente al disposto del legislatore presenta alcune criticità, in quanto il principio fissato dal legislatore è stato declinato prevedendo due soli scaglioni di consumo, l'uno che prevede l'applicazione dell'aliquota piena, l'altro completamente esente. Questa previsione, comportando una netta discontinuità del valore delle aliquote applicate,

non consente una modulazione graduale delle agevolazioni. Secondo alcuni tale previsione produrrebbe anche distorsioni nei mercati dove operano i clienti finali grandi consumatori di energia elettrica.

- 2.2 In relazione a tali problematiche, già nel documento per la consultazione *Tariffe per il servizio di trasporto e corrispettivi per i servizi di misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2007*, pubblicato in data 1 luglio 2003, l'Autorità prospettava l'ipotesi di rivedere le disposizioni in materia di degressività dell'imposizione nel caso di elevati consumi di energia elettrica, al fine di renderne più gradualmente ed equi gli effetti. L'ipotesi allo studio prevedeva la graduale riduzione delle componenti tariffarie A, con l'individuazione di soglie intermedie di consumo che prevedessero livelli via via crescenti di esenzione. Quanto al gettito l'ipotesi allo studio prevedeva una mera redistribuzione dei carichi tra i clienti finali, a parità di gettito complessivo.
- 2.3 Più di recente, con la deliberazione 28 luglio 2005, n. 163/05, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di copertura dei costi non recuperabili nel settore dell'energia elettrica, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, ritenendo opportuno valutare, nell'ambito del medesimo provvedimento, la possibilità di armonizzare le modalità di esazione di tutte le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti il sistema elettrico e di rivedere i meccanismi di deroga previsti dal comma 72.1 del Testo integrato.
- 2.4 Nel documento per la consultazione pubblicato in data 2 agosto 2006 *Riforma della modalità di esazione della componente tariffaria A6 di cui al comma 52.2, lettera e) dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04*, era prospettata l'ipotesi di introdurre un corrispettivo commisurato alla potenza impegnata. Tali ipotesi facevano venir meno l'agevolazione per i consumi eccedenti gli 8 GWh/mese, determinando comunque un vantaggio in termini di spesa per quegli utenti che hanno consumi molto elevati.
- 2.5 L'ipotesi di introdurre un corrispettivo commisurato alla potenza impegnata presenta però due forti criticità: la prima sulla individuazione della nozione di potenza rilevante ai fini dell'applicazione delle componenti tariffarie A; la seconda relativa alle difficoltà nella formulazione delle previsioni di gettito.
- 2.6 In attesa di un intervento più organico volto a dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione n. 163/05 in relazione alla possibilità di armonizzare la modalità di esazione di tutte le componenti tariffarie A, con il presente documento si ritiene di procedere con interventi mirati a correggere gli effetti prodotti dalle deroghe attualmente previste dal comma 72.1 del Testo integrato.
- 2.7 Nello specifico l'intervento proposto va a incidere sui costi che gravano sulle imprese operanti nei settori ad alta intensità elettrica. Con tale intervento l'Autorità intende venire incontro alle richieste degli operatori, in particolare quelle di:
- contenere le possibili interferenze sullo sviluppo competitivo nei mercati in cui operano i clienti finali del settore elettrico;
  - favorire la tutela dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse anche nei settori ad alta intensità energetica. Infatti secondo alcuni osservatori la marcata degressività delle componenti tariffarie A per i grandi consumatori contribuisce al ritardo nell'introduzione di tecnologie innovative in grado di ridurre il consumo nei processi ad alta intensità di energia elettrica. In merito l'Autorità ritiene che i segnali di prezzo legati alla materia prima

impiegata costituiscano di per sé un incentivo adeguato per effettuare gli interventi necessari alla razionalizzazione dei processi e allo sviluppo dell'efficienza energetica. Pertanto l'Autorità non ritiene opportuno prevedere meccanismi troppo complessi volti a contemperare esigenze dissuasive sui consumi con il rispetto dell'obbligo di degressività.

### **3 Le proposte dell'Autorità per la revisione delle deroghe di cui al comma 72.1 del Testo integrato**

3.1 Nella modifica del regime di deroga previsto dal comma 72.1 vanno definiti i seguenti aspetti principali:

- grado di estensione del regime di deroga;
- numero di scaglioni di consumo;
- identificazione delle tipologie di contratto su cui vanno a gravare gli oneri derivanti dall'eventuale estensione del regime di deroga;
- individuazione delle modalità di adeguamento delle componenti tariffarie A.

#### ***Grado di estensione del regime di deroga***

3.2 L'Autorità ritiene opportuno estendere l'applicazione del regime di deroga a tutti i clienti i cui consumi eccedono la soglia di 4 GWh/mese.

#### ***Numero di scaglioni di consumo***

3.3 In luogo dei due scaglioni previsti dalla disciplina vigente l'Autorità ritiene opportuno prevedere l'aggiunta di un ulteriore scaglione tariffario intermedio agli esistenti.

#### ***Spunti per la consultazione***

S1 Si condivide l'ipotesi di estendere l'area di applicazione del regime in deroga oggi disciplinato dal comma 72.1 del Testo integrato a tutti i clienti finali i cui consumi siano maggiori di 4 GWh/mese?

S2 Si condivide l'ipotesi di estendere da due a tre gli scaglioni di consumo? O si ritiene più opportuno prevedere l'introduzione di un ulteriore scaglione?

#### ***Identificazione delle tipologie di contratto sui cui vanno a gravare gli oneri***

3.4 Nell'ambito dell'attività di identificazione delle tipologie di contratto su cui vanno a gravare gli oneri derivanti dall'eventuale estensione del regime di deroga, l'Autorità ritiene di poter individuare tre soluzioni.

3.5 La prima soluzione prevede di limitare le ricadute derivanti dall'ampliamento del grado di estensione del regime di deroga all'interno dei clienti che sono ammessi ai medesimi regimi di deroga. Di fatto questa soluzione prevede una redistribuzione dei benefici all'interno dell'insieme dei clienti grandi consumatori dell'energia elettrica.

- 3.6 Una seconda soluzione possibile consiste nel confinare all'interno delle tipologie di contratto *Altre utenze in media tensione* e *Utenze in alta e altissima tensione* le ricadute derivanti dall'estensione del regime di deroga. In alternativa si può prevedere il ricorso a contributi da parte di tutte le tipologie di contratto, comprese le utenze in bassa tensione.
- 3.7 Tenuto conto di tali aspetti l'Autorità ritiene opportuno sottoporre per la consultazione due diverse ipotesi di intervento che si differenziano per l'ammontare dell'agevolazione concessa ai soggetti che beneficiano del regime in deroga e per le modalità di copertura del minor gettito derivante dall'estensione dell'ambito di applicazione del regime di deroga.

***Ipotesi 1 – Estensione dell'area di applicazione del regime di deroga, con mantenimento di un'area di esenzione totale e senza aumenti per la clientela in regime ordinario***

- 3.8 La prima ipotesi di intervento prevede:
- definizione di sconto, fissato pari al 32% sulle aliquote unitarie espresse in centesimi di euro/kWh, che si applica in misura uguale su tutti i consumi che eccedono la soglia di 4 GWh/mese e fino a 12 GWh/mese;
  - completa esenzione per i consumi che eccedono la soglia di 12 GWh/mese.
- 3.9 In questa ipotesi ha luogo una redistribuzione dei carichi relativi alle componenti A all'interno dell'insieme dei clienti finali appartenenti ai settori ad alta intensità elettrica, dai consumatori più grandi verso i consumatori medi.

***Ipotesi 2 – Estensione dell'area di applicazione del regime di deroga, con mantenimento di un'area di esenzione totale e aumento delle componenti applicate al regime ordinario***

- 3.10 La seconda ipotesi prevede:
- definizione di uno sconto, fissato pari al 50% sulle aliquote unitarie espresse in centesimi di euro/kWh, che si applica in misura uguale su tutti i consumi che eccedono la soglia di 4 GWh/mese e fino a 12 GWh/mese;
  - completa esenzione per i consumi che eccedono la soglia di 12 GWh/mese;
  - l'aumento delle aliquote unitarie delle componenti tariffarie A del regime ordinario. sulla base dei dati disponibili si stima che l'incremento medio delle aliquote del regime ordinario possa assestarsi intorno allo 0,80%-1,00%.

*Spunti per la consultazione*

- S3 Si condivide l'ipotesi di far gravare su tutte le tipologie di contratto la copertura del minor gettito derivante dalla riforma del regime di deroga, oppure si ritiene più opportuno confinare il finanziamento all'interno delle tipologie *Altre utenze in media tensione* e *Utenze in alta e altissima tensione*?
- S4 Quale delle due ipotesi prospettate appare preferibile e perché? Si ritiene di proporre formule alternative rispetto a quelle presentate dall'Autorità?

## 4 Modalità e tempistica di attuazione delle modifiche al regime di deroga

- 4.1 L'Autorità intende valutare la possibilità di prevedere che gli impatti conseguenti alle modifiche del regime di deroga previsto dal comma 72.1 del Testo integrato siano attenuati disponendo una certa gradualità di applicazione.
- 4.2 In particolare l'Autorità intende:
- definire una articolazione tariffaria obiettivo, che potrà coincidere con una delle due ipotesi descritte nel paragrafo precedente o con un'altra ipotesi fissata in esito alla presente consultazione;
  - determinare una differenza da assorbire, in funzione della differenza tra i livelli delle tariffe in vigore nella disciplina vigente e i livelli previsti dall'articolazione tariffaria obiettivo;
  - procedere al graduale assorbimento della differenza calcolata, in occasione di variazioni (aumenti o diminuzioni) dei livelli tariffari, come disposti dall'Autorità in sede di aggiornamento trimestrale delle tariffe e nei limiti di capienza che ciascuna variazione dei livelli delle componenti tariffarie A comporta.
- 4.3 In questo modo la transizione verso il livello obiettivo che sarà definito in esito alla consultazione potrà essere condotta con gradualità, attenuandone l'impatto sui clienti finali.
- 4.4 A titolo di esempio si può supporre che la situazione tariffaria di partenza per la tipologia di contratto *Utenze in alta e altissima tensione*, l'articolazione obiettivo e la differenza da assorbire siano quella definita in tabella 3.

Tabella 3

	Aliquota unitaria componenti A Consumo fino a 4 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 4 e fino a 8 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 8 fino a 12 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 12 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)
Disciplina vigente	1,62	1,62	0	0
Articolazione obiettivo	X	0,5 X	0,5 X	0
Differenza da assorbire	X-1,62	-(1,62-0,5 X)	+0,5 X	0

- 4.5 Il primo intervento da attuarsi contestualmente all'approvazione della riforma potrebbe essere quello di prevedere immediatamente una parziale redistribuzione degli oneri all'interno del sottoinsieme di clienti finali che beneficia del regime in deroga. In merito, in tabella 4 è presentato un esempio nell'ipotesi che l'aliquota ordinaria dell'articolazione obiettivo x assuma il valore di 1,64 centesimi di euro/kWh.

Tabella 4

	Aliquota unitaria componenti A Consumo fino a 4 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 4 e fino a 8 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 8 fino a 12 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 12 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)
Disciplina vigente	1,62	1,62	0	0
Primo intervento	1,62	1,34	0,41	0
Differenza da assorbire	0,02	-0,52	+0,41	0

- 4.6 Sempre con riferimento all'esempio di tabella 4, nel caso in cui successivamente si verificano le condizioni per una diminuzione delle componenti tariffarie A, nella logica di una convergenza graduale verso l'articolazione obiettivo, potrebbe essere previsto, come rappresentato in tabella 5, una riduzione delle componenti per gli utenti con consumi compresi tra 4 e 8 GWh.

Tabella 5

	Aliquota unitaria componenti A Consumo fino a 4 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 4 e fino a 8 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 8 fino a 12 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 12 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)
Primo intervento	1,62	1,34	0,41	0
Secondo intervento	1,62	1,03	0,72	0
Differenza da assorbire	0,02	-0,21	+0,10	0

- 4.7 La tabella 6 dà un esempio di gradualità nell'ipotesi di esigenze di incremento delle componenti tariffarie A. In questo esempio tale aumento verrebbe utilizzato per completare l'allineamento verso l'articolazione obiettivo.

Tabella 6

	Aliquota unitaria componenti A Consumo fino a 4 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre e fino a 8 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 8 fino a 12 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)	Aliquota unitaria componenti A Consumo oltre 12 GWh/mese (Centesimi di euro/kWh)
Secondo intervento	1,62	1,03	0,72	0
Intervento finale	1,70	0,85	0,85	0
Differenza da assorbire	0	0	0	0

*Spunti per la consultazione*

- S5 Si condivide l'ipotesi di attuare con gradualità le modifiche proposte applicando i criteri sopra individuati?
- S6 Si condivide l'ipotesi di prevedere una consistente redistribuzione iniziale degli oneri all'interno del sottoinsieme di clienti finali ammessi al regime di deroga?

- 4.8 L'Autorità intende dar seguito alle proposte contenute nel presente documento mediante un provvedimento da emanarsi entro il mese di marzo, in modo tale che le disposizioni possano avere efficacia dal 1 aprile 2007.

*Spunti per la consultazione*

- S7 Considerato che il meccanismo proposto si avvia di fatto in concomitanza con variazioni dei livelli tariffari come disposti negli adeguamenti trimestrali operati dall'Autorità, si condivide l'ipotesi di darne efficacia, qualora ne sussistano le condizioni, sin dall'aggiornamento tariffario del mese di aprile?

## **5 Effetto della manovra**

- 5.1 A titolo di esempio viene riportata una simulazione sugli effetti delle ipotesi presentate nel documento che si riferisce al settore della produzione di cloro.
- 5.2 I casi in esame sono tratti da informazioni rese disponibili all'Autorità da imprese del settore, ipotizzando che il consumo specifico di energia elettrica sia costante in tutti gli impianti.
- 5.3 L'obiettivo perseguito con l'esempio è quello di mostrare come le ipotesi allo studio siano orientate a ridurre la variabilità dell'incidenza, per le imprese operanti nei settori ad alta intensità elettrica, del costo delle componenti A per unità di prodotto (di seguito: CAUP). Le tabelle che seguono evidenziano la variazione del CAUP per alcuni siti produttivi.
- 5.4 Quale indicatore sintetico del grado di variabilità del CAUP è stata scelta la varianza. Si può osservare che entrambe le ipotesi allo studio consentono un miglioramento in termini di variabilità del CAUP rispetto alla situazione di partenza.

Tabella 7

Regime attuale	Consumi (GWh/mese)					Aliquote unitarie (centesimi euro/kWh)				Onere mensile (migliaia di euro)	Costo medio componenti A per kWh di consumo (centesimi di euro/kWh)	Costo componenti A per unità di prodotto (euro/t)
	Consumo mensile (kWh)	fino a 4 GWh/mese	oltre 4 a 8 GWh/mese	oltre 8 fino a 12 GWh/mese	oltre 12 GWh/mese	fino a 4 GWh/mese	oltre 4 a 8 GWh/mese	oltre 8 fino a 12 GWh/mese	oltre 12 GWh/mese			
porto marghera	49.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	37.500.000	1,62	1,62	0	0	130	0,26	9,43
piolo	47.025.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	35.025.000	1,62	1,62	0	0	130	0,28	9,92
assemmini	42.075.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	30.075.000	1,62	1,62	0	0	130	0,31	11,09
porto torres	22.275.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.275.000	1,62	1,62	0	0	130	0,58	20,95
bussi	17.325.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.325.000	1,62	1,62	0	0	130	0,75	26,93
saline di volterra	6.682.500	4.000.000	2.682.500	-	-	1,62	1,62	0	0	108	1,62	58,32
rosignano	29.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	17.700.000	1,62	1,62	0	0	130	0,44	15,71
tor viscosa	17.077.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.077.500	1,62	1,62	0	0	130	0,76	27,32
											Varianza	229,23
Ipotesi 1	Consumi (GWh/mese)					Aliquote unitarie (centesimi euro/kWh)				Onere mensile (migliaia di euro)	Costo medio componenti A per kWh di consumo (centesimi di euro/kWh)	Costo componenti A per unità di prodotto (euro/t)
	Consumo mensile (kWh)	fino a 4 GWh/mese	oltre 4 a 8 GWh/mese	oltre 8 fino a 12 GWh/mese	oltre 12 GWh/mese	fino a 4 GWh/mese	oltre 4 a 8 GWh/mese	oltre 8 fino a 12 GWh/mese	oltre 12 GWh/mese			
porto marghera	49.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	37.500.000	1,62	1,1	1,1	0	153	0,31	11,11
piolo	47.025.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	35.025.000	1,62	1,1	1,1	0	153	0,32	11,70
assemmini	42.075.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	30.075.000	1,62	1,1	1,1	0	153	0,36	13,07
porto torres	22.275.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.275.000	1,62	1,1	1,1	0	153	0,69	24,69
bussi	17.325.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.325.000	1,62	1,1	1,1	0	153	0,88	31,75
saline di volterra	6.682.500	4.000.000	2.682.500	-	-	1,62	1,1	1,1	0	94	1,41	50,81
rosignano	29.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	17.700.000	1,62	1,1	1,1	0	153	0,51	18,52
tor viscosa	17.077.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.077.500	1,62	1,1	1,1	0	153	0,89	32,21
											Varianza	164,11
Ipotesi 2	Consumi (GWh/mese)					Aliquote unitarie (centesimi euro/kWh)				Onere mensile (migliaia di euro)	Costo medio componenti A per kWh di consumo (centesimi di euro/kWh)	Costo componenti A per unità di prodotto (euro/t)
	Consumo mensile (kWh)	fino a 4 GWh/mese	oltre 4 a 8 GWh/mese	oltre 8 fino a 12 GWh/mese	oltre 12 GWh/mese	fino a 4 GWh/mese	oltre 4 a 8 GWh/mese	oltre 8 fino a 12 GWh/mese	oltre 12 GWh/mese			
porto marghera	49.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	37.500.000	1,62	0,81	0,81	0	130	0,26	9,43
piolo	47.025.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	35.025.000	1,62	0,81	0,81	0	130	0,28	9,92
assemmini	42.075.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	30.075.000	1,62	0,81	0,81	0	130	0,31	11,09
porto torres	22.275.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	10.275.000	1,62	0,81	0,81	0	130	0,58	20,95
bussi	17.325.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.325.000	1,62	0,81	0,81	0	130	0,75	26,93
saline di volterra	6.682.500	4.000.000	2.682.500	-	-	1,62	0,81	0,81	0	87	1,29	46,61
rosignano	29.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	17.700.000	1,62	0,81	0,81	0	130	0,44	15,71
tor viscosa	17.077.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.077.500	1,62	0,81	0,81	0	130	0,76	27,32
											Varianza	139,27